

Raccolta in atti Rep. n. 18

del 03/06/2016

## REGIONE ABRUZZO

DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO

E POLITICHE AMBIENTALI

DPC 019 - SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA

(Codice Fiscale 80003170661)

Legge T.U. 25/07/1904 n°523 - Lavori di: Opere Idrauliche di competenza regionale –

Interventi per i servizi di piena e manutenzione – Fiume Pescara, intervento di

manutenzione sull'asta fluviale e opere idrauliche accessorie nel Comune di Scafa. –

Anno 2015.

- CIG: 6518842e95

- CUP: C76J15000160002

### ATTO DI COTTIMO

L'anno **duemilasedici**, il giorno **tre** del mese di **giugno** (03/06/2016) nella sede del Servizio

del Genio Civile Regionale di Pescara di Via Catullo, 2 in Pescara, tra il sottoscritto

Ingegnere Dirigente Dott. Ing. Vittorio Di Biase, nella sua qualità di rappresentante Sig.

Antonelli Camillo nato a Guardiagrele il 13/09/1981 e residente in Pennapedimonte (PE) Via

Calvario, 14 - Codice Fiscale NTNCLL81P13E243X dell'Amministrazione, ed il nella sua

qualità di Rappresentante legale dell'Impresa ANTONELLI CAMILLO – con sede in

PENNAPIEDIMONTE (CH) - Via CALVARIO n.14/4 - P.I. 02081780690, che agisce quale

impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente

«appaltatore»;

#### **PREMESSO**

**CHE** in data 24/12/2015 è stato aggiudicato l'appalto relativo ai lavori in oggetto all'impresa

Antonelli Camillo col ribasso offerto del 44,50%;

**CHE** con Determina Dirigenziale DPC 019/29 del 14/03/2016 si rendeva efficace

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

	l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;	
	<b>VISTO</b> il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010,	
	dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei	
	lavori oggetto del presente atto;	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b> , le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	<b>ARTICOLO 1. Oggetto del contratto</b>	
	1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,	
	l'appalto relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e all'esecuzione dei lavori	
	citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla esecuzione alle condizioni di cui alla	
	presente scrittura privata, al capitolato speciale di appalto in uso presso il Servizio del	
	Genio Civile Regionale di Pescara, nonché all'osservanza della disciplina di cui all'ex	
	D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (e ss.mm.ii.).	
	L'appalto viene affidato dalla stazione appaltante e accettato dall'appaltatore sotto	
	osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui alla	
	presente scrittura privata.	
	Nessuna variazione al progetto approvato può essere introdotta dall'O.E. se non è disposta	
	dall'Ente secondo le modalità previste dall'art. 132 del Codice.	
	Per quanto non previsto nella presente scrittura privata e nell'allegato capitolato sono da	
	osservarsi le disposizioni previste nel Codice, nel D.P.R. 207/2010, e loro ss.mm.ii., nella	
	lettera d'invito e nell'offerta praticata dall'affidatario.	
	2. A tutti gli effetti della presente scrittura privata l'Impresa elegge domicilio presso la	
	Direzione Lavori.	
	<b>ARTICOLO 2 Programma dei lavori</b>	
	L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, è obbligato a presentare, indipendentemente dal	
	cronoprogramma che fa parte del progetto, un programma esecutivo nel quale devono	

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

essere riportate le Scadenze temporali per ciascuna delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, così come previsto dall'art.43 DPR 207/2010 ss.mm.ii.

La mancata presentazione e/o aggiornamento del suddetto programma, e/o la corretta compilazione dello stesso, costituisce grave inadempimento da parte dell'Appaltatore il quale, conseguentemente, non potrà invocare riserve sull'eventuale andamento anomalo dei lavori da cui possa derivare alterazione del sinallagma contrattuale.

### ARTICOLO 3 Termini di esecuzione

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.

Il suddetto termine utile tiene altresì conto di tutti i fattori potenzialmente penalizzanti la celerità di realizzazione come la presenza dei sottoservizi e la necessità del loro spostamento, la presenza di beni archeologici, la presenza di particolari situazioni geologiche: per questi fattori l'appaltatore dovrà prevedere nel Programma esecutivo - di cui al precedente art.2 - il tempo necessario al superamento di tali difficoltà sulla valutazione delle indagini di dettaglio di cui al precedente articolo.

### ARTICOLO 4 - Penali

1. La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura minima così come disciplinato dall'art.145 del D.P.R. 207/10.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale salva la facoltà, per l'Ente, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

3. Se il ritardo dovesse essere superiore ad un Quarto del tempo contrattuale l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

4. La penale di cui sopra è aumentata, in ragione del 10% (dieci per cento), delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla struttura commissariale per effetto della maggior durata dei lavori fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.82/2005. La riproduzione dello stesso sul supporto analogico è effettuata dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

	<p>5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4) e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.</p>	
	<p><b>ARTICOLO 6 Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori</b></p>	
	<p>1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del D.L. nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte di tutte le lavorazioni, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i..</p>	
	<p>2. Non è ammessa la sospensione dei lavori qualora si rinvergano cause imprevedibili e di forza maggiore che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori stessi. In tal caso trovano applicazione l'art. 158 del D.P.R. 207/2010 e s. m.</p>	<p>Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.</p>
	<p>3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.</p>	
	<p>4. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione senza che l'Ente abbia disposto la ripresa dei lavori, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a disporre la ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori. Qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.</p>	
	<p>5. Le sospensioni dipese da cause attribuibili all'appaltatore concorrono, nella loro durata, al calcolo del tempo contrattuale.</p>	
	<p>6. Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause non dipendenti dall'Impresa e comunque non imputabili alla medesima, l'Impresa stessa può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e</p>	
	<p>4</p>	

all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo sotto indicato.

7. Altri presupposti in presenza dei quali il R.U.P. concede proroghe al termine di cui ai precedenti commi possono essere eventuali altre motivazioni esplicitate dall'Impresa e valutate adeguatamente dal R.U.P.

#### **ARTICOLO 7 Corrispettivi e contabilizzazione**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel DP.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

Il corrispettivo dovuto dall'Ente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato per complessivi euro €33'583,43 (euro Trentatremilacinquecentottantatre/43) di cui euro €. 1'562,23 sono inclusi per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. al 22%.

L'Appaltatore dichiara ed accetta di condurre direttamente i lavori.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pescara della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane

S.p.A. comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Il pagamento verrà effettuato in un'unica rata mediante certificato di pagamento rilasciato con l'importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso e delle prescritte ritenute di garanzia e sarà corrisposta subito dopo l'ultimazione dei lavori. Analogamente potranno essere corrisposte, qualunque sia l'ammontare, rate d'acconto maturate in caso di sospensione dei lavori.

La rata di saldo verrà corrisposta dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione o

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

	dell'approvazione del collaudo.	
	I titoli di spesa per i pagamenti saranno emessi sulla Tesoreria della Giunta Regionale	
	d'Abruzzo, tramite lo strumento del bonifico bancario sul c/c bancario o postale all'uopo	
	dedicato.	
	L'Appaltatore dichiara che, i soggetti che provvederanno a riscuotere, ricevere e quietanzare	
	le somme dovute, in acconto e a saldo, sono quelli indicati in sede di aggiudicazione dei	
	lavori nell'apposito modello inviato dalla Stazione Appaltante, con bonifico bancario o	
	postale, previa comunicazione delle coordinate bancarie e/o postali.	
	'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la	
	cessazione o la decadenza dell'incarico di riscossione, ricezione e quietanza, sopra indicato,	
	per qualsiasi causa essa avvenga e anche se sia stata fatta pubblicazione nei modi di legge,	
	esonero l'Amministrazione da ogni responsabilità per pagamenti a persone non più	
	autorizzate. Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati ai sensi di legge.	
	Il pagamento dell'ultima rata verrà effettuato con l'emissione, la sottoscrizione e	
	l'approvazione del conto finale e relativo collaudo.	
	Il pagamento dell'ultima rata e del saldo non costituiscono presunzione dell'accettazione	
	dell'opera, ai sensi dell'art.1666, 2 comma del Codice Civile.	
	In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli	
	acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore	
	gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142	
	e 144 del D.P.R. n. 207 del 2010.	
	Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le	
	quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il	
	quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo	
	1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e	

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di effettuare una corrispondente trattenuta del 20% sui crediti maturati dall'appaltatore se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, ove l'appaltatore risulti inadempiente agli obblighi previdenziali ed assistenziali derivanti da leggi e contratti collettivi. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.

#### **ARTICOLO 7 Cauzione definitiva, garanzie e coperture assicurative**

L'impresa a garanzia degli impegni assunti col presente atto, ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n 889900 del 27.04.2016 prestata dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI) Tale cauzione verrà svincolata secondo le modalità previste dal Codice e dal D.P.R. 207/2010.

L'Impresa ha stipulato una polizza assicurativa n. 892062 del 29.04.2016 prestata dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI) che copre i danni subiti dalla S.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, pari a euro 33'584,00. La polizza inoltre prevede l'assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo fino ad € 500.000,00 .

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del CRE. Tale polizza dovrà prevedere la clausola che l'omesso o ritardato pagamento del premio non comporta l'inefficacia della

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

garanzia.

#### **ARTICOLO 8 Subappalto**

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei Contratti. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

#### **ARTICOLO 9 Collaudo**

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sarà emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l'accettazione dei lavori di cui alla presente scrittura privata, avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume valore definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla S.A.: l'eventuale silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

Salvo l'art.1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A. prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione delle opere ed impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo: resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



## ARTICOLO 10 Danni di forza maggiore

Gli eventuali danni di forza maggiore sono riconosciuti all'impresa solo in caso di eventi speciali legati a calamità naturali.

La D.L. predisporrà una relazione dettagliata sugli eventi verificatisi e sulla quantificazione del danno e il R.U.P. valuterà la relazione apportando le dovute correzioni e /o integrazioni.

## ARTICOLO 11 Cessione, Risoluzione del contratto e Controversie

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 135 del Codice dei Contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del c. lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

	m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.	
	2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.	
	3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	4. La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione definitiva esecutiva o di consegna di una progettazione definitiva esecutiva non approvabile.	
	5. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 6, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei Contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.	
	6. La procedura di cui al comma 5 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:	
	a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei Contratti;	Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.
	b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.	
	7. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	8. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.	
	9. Per la risoluzione delle controversie è competente il Foro di Pescara, esclusa la camera arbitrale.	

10. Il presente contratto non può essere ceduto ai sensi dell'art.118 del D.Lgs.163/06 e smi.

### ARTICOLO 12 Oneri a carico dell'Impresa

Sono a carico dell'impresa le spese contrattuali e di registro, nonché tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto di rivalsa, fatta eccezione per l'IVA che è a carico della S.A.

Sono altresì a carico dell'Impresa tutti gli obblighi di cui al D.Lgs.163/06 e al D.P.R. 207/2010 e di cui al presente atto e documenti ad esso connessi.

Ai soli fini fiscali si dichiara che per il presente contratto ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'IVA e perciò si chiede la registrazione dello stesso in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'Impresa:

1. Dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme in materia LL.PP.;
2. Conferma di aver preso visione dello schema di contratto e dell'allegato capitolato, di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
3. Conferma di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto e si impegna a chiedere, a sua cura e a sue spese, i permessi necessari all'esecuzione e di assumere la responsabilità dei danni derivanti dalla eventuale revoca, per sua colpa, di tali permessi;
4. Dichiara di aver preso visione delle prescrizioni relative al pagamento delle mercedi agli operai, al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e al versamento dei prescritti contributi per la previdenza, l'assistenza e l'assicurazione dei lavoratori;
5. Si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

	lavoro per gli operai dipendenti delle imprese edili ed affini e negli accordi locali	
	integrativi dello stesso, e si obbliga ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la	
	scadenza e fino alla loro sostituzione; tali accordi vincolano l'Impresa anche se non	
	aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla sua natura e struttura	
	e ogni sua caratteristica;	
	6. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla S.A., dell'osservanza di tali norme da parte	
	di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui	
	il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;	
	7. In caso di inottemperanza accertata dalla S.A. o dall'Ispettorato del Lavoro, la S.A.	
	comunicerà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato, l'inadempienza	
	accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i	
	lavori sono in esecuzione, sul saldo finale se i lavori sono ultimati.	
	8. Il pagamento delle somme detratte non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato	
	non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.	
	L'Impresa è obbligata a conservare in cantiere:	
	giornale di lavori;	
	copia del libro matricola per ciascun impresa presente in cantiere;	
	piano di sicurezza e, ove esistente, piano operativo di sicurezza;	
	ovvero piano sostitutivo della sicurezza;	
	eventuale notifica preliminare;	
	registro del personale presente in cantiere;	
	dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico d cantiere;	
	elaborati di progetto con le autorizzazioni degli enti preposti.	
	Il responsabile ed il direttore tecnico dell'Impresa è il sig. Antonelli Camillo.	
	L'Impresa si impegna altresì a salvaguardare l'integrità ambientale, rispettando le norme ed	

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

adottando le necessarie precauzioni.

Deve provvedere a:

evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

effettuare lo scarico dei materiali nelle discariche autorizzate;

segnalare tempestivamente alla S.A. e al D.L. il ritrovamento di opere sotterranee

che comporti rischio di inquinamento o materiali contaminati.

### **ARTICOLO 13 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, depositerà presso la stazione appaltante, dopo l'approvazione del progetto

esecutivo:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del

decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui la lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di

sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante della presente scrittura

privata.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino

le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

	costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
	5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».	
	<b>Articolo 14 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.</b>	
	1. Ai sensi della normativa antimafia si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del D.Lgs n. 159 del 2011,	
	2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	
	<b>Articolo 15. Documenti che fanno parte del contratto.</b>	
	1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:	Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.
	a) il Capitolato Speciale d'appalto in uso dalla S.A., integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;	
	b) saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni dei progetti definitivo e di quello esecutivo da redigere a cura dell'appaltatore, come	
	successivamente approvati dalla Stazione appaltante;	
	c) l'elenco dei prezzi unitari;	
	d) i piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del Codice dei Contratti come descritto al precedente articolo 15;	
	e) il cronoprogramma;	
	f) le polizze di garanzia di cui al precedente articolo 7;	
	2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti	

dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso il Servizio.

### **Art.16 (Trasparenza)**

In adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, l'Impresa ha sottoscritto sia il "Patto di integrità" che la dichiarazione del rispetto della clausola di "pantouflage", che formano parte integrante del presente contratto di appalto, anche se non materialmente allegati. Agli effetti fiscali la presente scrittura privata comporta un importo di euro €.33'583,43 (euro Trentatremilacinquecentottantatre/43) comprensivo di euro €. 1'562,23 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

Tutte le spese relative e conseguenti della presente scrittura (copiatura, bollatura e registrazione) sono a carico dell'impresa.

L'IVA sarà versata nei modi dovuti ai sensi di Legge.

Letto, confermato e sottoscritto:

**Impresa Camillo Antonelli**

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente del Servizio

**Sig. Antonelli Camillo**

**Ing. Vittorio Di Biase**

Il presente documento è sottoscritto con firma Digitale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Ricevuta del: 03/06/2016 ora: 10:07:04

Utc: 1464941221722369

Utc\_string: 2016-06-03T10:07:01.722369+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 03/06/2016

Ora invio: 10:07:01

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 51

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 90088694

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: DBSVTR68A15L1860

Ufficio delle entrate competente:

TAU - Ufficio Territoriale di PESCARA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: 80003170661

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 18/2016 (del codice fiscale: DBSVTR68A15L1860)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 5903 del 03/06/2016

TAU Ufficio Territoriale di PESCARA - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro